

Pubblicato il 03/01/2025

N. 00033/2025REG.PROV.COLL.
N. 02506/2024 REG.RIC.
N. 02628/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2506 del 2024, proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso e Mario Serio e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia;

nei confronti

dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Sebastiana Dore e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2628 del 2024, proposto dal

dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e

Sebastiana Dore e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso e Mario Serio e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

in entrambi gli appelli:

per la riforma,

previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima, n. 3849/2024 del 27 febbraio 2024, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 10310/2023.

Visti il ricorso in appello R.G. n. 2506 del 2024 e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal C.S.M.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della dott.ssa -OMISSIS- e della dott.ssa -OMISSIS-;

Vista la memoria della dott.ssa -OMISSIS-;

Visto altresì il ricorso in appello R.G. n. 2628 del 2024 e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal dott. -OMISSIS-;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. e della dott.ssa -OMISSIS-;

Visti il documento depositato dall'appellante e la memoria della dott.ssa -OMISSIS-;

Vista l'ordinanza n. 1540/2024 del 24 aprile 2024 con la quale, previa riunione dei ricorsi, sono state respinte le istanze cautelari delle parti appellanti;

Viste la memoria del dott. -OMISSIS- e la dichiarazione dello stesso di sopravvenuta carenza di interesse all'appello da lui presentato;

Visto il documento depositato dal C.S.M. nella causa R.G. n. 2506/2024 il 12 dicembre 2024;

Viste le istanze di passaggio della causa in decisione depositate in ambedue gli appelli dalla dott.ssa -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visto l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Pietro De Berardinis, uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Antonio Grumetto e l'avv. Angelo Clarizia e viste le conclusioni della parte appellata dott.ssa -OMISSIS-, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso rubricato al n. 2506/2024 di R.G. il Consiglio Superiore della Magistratura impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 3849/2024 del 27 febbraio 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.

La sentenza appellata ha accolto il ricorso della dr.ssa -OMISSIS- contro la delibera del medesimo C.S.M. del 31 maggio 2023 recante la nomina del dott. -OMISSIS- a Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che il C.S.M. non ha neppure proceduto alla comparazione del suo profilo con quello del dr. -OMISSIS-, ma ha affermato la prevalenza di quest'ultimo, muovendo dalla constatazione *“dell'oggettivo affievolimento”* in capo alla dr.ssa -OMISSIS- *“delle imprescindibili condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio”* e tanto in forza del significato

attribuito alle conversazioni telefoniche intercorse tra la citata ricorrente e il dr. -OMISSIS-, a causa delle note vicende che hanno riguardato quest'ultimo. Il T.A.R., tuttavia, ha disatteso l'interpretazione data dal C.S.M. alle conversazioni in questione e per conseguenza ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, senza entrare nelle ulteriori censure riferite alla comparazione concreta dei profili dei due magistrati, che nella vicenda in esame il C.S.M. non ha effettuato: ciò, al fine di non invadere, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., la sfera riservata all'Amministrazione.

Nell'appello l'organo di autogoverno contesta l'*iter* argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, formulando con un unico motivo le doglianze di: *error in iudicando*; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del c.d. Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. P-14858 del 28 luglio 2015); travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio la dott.ssa -OMISSIS-, depositando di seguito memoria con cui ha eccepito che il C.S.M. si sarebbe limitato a riprendere la motivazione della delibera annullata, senza dedurre argomenti per confutare il capo della sentenza che ha travolto detta motivazione, e che in ogni caso le doglianze dell'appellante sarebbero infondate e vi sarebbero ulteriori ragioni, neppure considerate dal T.A.R., che giustificerebbero l'annullamento della delibera in discorso.

Con distinto ricorso, rubricato al n. 2628/2024 di R.G., anche il dott. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3849/2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia e deducendo a supporto dell'appello i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art. 105 Cost., eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria, erronea applicazione della circolare del C.S.M. 24 luglio 2014, n. 13778, mancato esame di parte della documentazione depositata in giudizio;

2) violazione dell'art. 105 Cost., violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria sotto altro profilo, errata valutazione degli atti di causa.

Anche in questo caso si è costituita in giudizio la dr.ssa -OMISSIS-, depositando di seguito memoria con cui ha eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo per il suo rigetto.

Si è altresì costituito in giudizio il C.S.M., concludendo per l'accoglimento del ricorso del dr. -OMISSIS- e per il conseguente annullamento della sentenza appellata.

Con ordinanza n. 1540/2024 del 24 aprile 2024 la Sezione, riuniti previamente i due ricorsi ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., ha respinto le istanze cautelari con essi proposte, in quanto non assistite dal *fumus boni iuris*, né dal *periculum in mora*.

Il dott. -OMISSIS-, dopo aver depositato nelle due cause una memoria unica finale, ha versato in atti in data 4 luglio 2024 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso R.G. n. 2628 del 2024.

In data 12 dicembre 2024 la difesa erariale ha depositato agli atti del ricorso R.G. n. 2506 del 2024 una nota del C.S.M. di pari data recante la comunicazione della presa di servizio da parte della dr.ssa -OMISSIS-, il 13 settembre 2024, nell'incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino.

La dr.ssa -OMISSIS-, dal canto suo, ha depositato in ambedue i ricorsi istanza di passaggio della causa in decisione senza previa discussione orale, insistendo per la reiezione degli appelli.

All'udienza pubblica del 17 dicembre 2024 il Collegio, uditi i difensori comparsi del C.S.M. e del dr. -OMISSIS-, ha trattenuto le cause in decisione.

DIRITTO

Vengono in decisione gli appelli presentati, rispettivamente, dal C.S.M. e dal dr. -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Lazio che ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa -OMISSIS- per ottenere l'annullamento della delibera di

nomina del predetto dott. -OMISSIS- a Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

In via preliminare, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., va confermata la riunione degli appelli già disposta in sede cautelare, essendo ambedue rivolti avverso la stessa sentenza.

Sempre in via preliminare, va poi rilevato che in data 4 luglio 2024 il dott. -OMISSIS- ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello R.G. n. 2628 del 2024 con richiesta di compensazione delle spese tra le parti, cosicché al Collegio non resta che prendere atto di detto deposito e dichiarare l'improcedibilità di tale appello, accogliendo la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante nei limiti della fase di merito del giudizio di appello e tenendo invece ferme le spese della fase cautelare di questo, come liquidate dall'ordinanza della Sezione n. 1540/2024.

Sul punto occorre precisare che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse viene motivata dall'appellante con la circostanza che nelle more del giudizio – in data 3 luglio 2024 – il *Plenum* del C.S.M. ha deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino alla dott.ssa -OMISSIS-, la quale aveva presentato domanda per la copertura del predetto ufficio, e che, pertanto, la stessa sarebbe andata a ricoprire l'incarico una volta pubblicato il decreto di nomina. Tale circostanza è stata confermata dal C.S.M., che, come già accennato, con nota depositata il 12 dicembre 2024 ha comunicato che la dr.ssa -OMISSIS- ha preso possesso delle funzioni di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino il 13 settembre 2024. Ciò, tuttavia, non ha comportato una rinuncia della medesima al contenzioso in esame, come riconosce la succitata nota del C.S.M. e come si evince in modo esplicito dalle istanze di passaggio delle cause in decisione da lei presentate, che contengono per ambedue le cause le richieste di rigetto degli appelli e di conferma della sentenza di prime cure.

È evidente, del resto, come in capo alla dr.ssa -OMISSIS- residui almeno un interesse morale a una sentenza che accerti l'illegittimità della delibera del C.S.M. del 31 maggio 2023, nella parte in cui quest'ultima ha dichiarato la prevalenza del dr. -OMISSIS- nei suoi confronti, derivante *“non dalla valutazione degli “indicatori specifici” [...] quanto piuttosto dalla constatazione dell’oggettivo affievolimento – con riferimento alla candidata in comparazione – delle imprescindibili condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio (cd. “prerequisiti”)*”, che sono esplicitamente valutate, ai sensi dell’art. 1 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (così pag. 44 della delibera): *“affievolimento”* che, secondo l’organo di autogoverno, si evincerebbe dal contenuto delle conversazioni telefoniche svoltesi tra la dr.ssa -OMISSIS- e il dr. -OMISSIS- nel corso del 2019, già oggetto di acquisizione in altra procedura comparativa.

Invero, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente al ricorso di primo grado, se emessa in grado di appello, comporta, con la pronuncia di improcedibilità del giudizio, l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, in virtù dell’unitarietà del rapporto processuale, ancorché il giudizio sia articolato in gradi distinti (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. VII, 15 giugno 2022, n. 4879; Sez. III, 7 marzo 2022, n. 1623; Sez. IV, 5 ottobre 2021, n. 6638; id., 30 novembre 2020, n. 7563; Sez. II, 19 luglio 2021, n. 5435; Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4699; Sez. VI, 12 giugno 2014, n. 2986): ma nel caso ora in esame ciò determinerebbe il consolidamento dell’impugnata delibera del C.S.M. che ha dichiarato l’odierna appellata priva dei c.d. requisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio a causa delle sue interlocuzioni con il dr. -OMISSIS-.

La persistenza di un’utilità per la dr.ssa -OMISSIS- a una pronuncia di annullamento della delibera gravata (nella forma dell’interesse morale all’accertamento di non essere mai stata priva dei c.d. requisiti sopra elencati) impedisce, pertanto, di rilevare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. VII, 20

settembre 2024, n. 7701; id.; id., 10 agosto 2022, n. 7076; Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200; id., 12 settembre 2022, n. 7895; Sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4597; id., 4 dicembre 2017, n. 5665; Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7228; id., 28 febbraio 2018, n. 1214; Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5811; Sez. III, 6 novembre 2020, n. 6827; C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 3 luglio 2020, n. 536): ciò, ovviamente, entro i limiti del ricorso R.G. n. 2506/2024 proposto dal C.S.M., ferma restando invece, in base al principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso R.G. n. 2628 del 2024, come sopra visto.

La stessa difesa erariale, del resto, interpellata sul punto nella pubblica udienza, ha affermato di non poter dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso R.G. n. 2506 del 2024, nonostante la nomina dell'appellata ad altro incarico direttivo: di tal ché, in conclusione, al Collegio non resta che addivenire all'esame nel merito delle censure dedotte con il suddetto ricorso.

Come già si è accennato, con l'unico motivo dell'appello R.G. n. 2506/2024 il C.S.M. ha censurato la sentenza di prime cure sotto diversi profili.

In particolare, la difesa erariale, dopo avere richiamato la disciplina dettata dal c.d. Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria in tema di imprescindibilità del possesso dei c.d. requisiti dell'indipendenza, imparzialità ed equilibrio per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per la relativa conferma, nonché i noti insegnamenti sui limiti del sindacato giurisdizionale in casi come quello in esame (essendo la proposta di conferimento di detti incarichi espressione di un'attività ampiamente discrezionale dell'organo di autogoverno), ha sostenuto che la delibera impugnata sarebbe immune da vizi. Essa, infatti, conterrebbe una puntuale ricostruzione dei profili di merito ed attitudinali del percorso professionale del candidato prescelto (il dott. -OMISSIS-), alla quale farebbe seguito un'attenta valutazione comparativa con gli altri aspiranti.

Per quanto riguarda la posizione della dr.ssa -OMISSIS-, la delibera – come si è visto – individua quale fattore di prevalenza del dr. -OMISSIS- nei suoi confronti l'“*oggettivo affievolimento*” in capo alla citata candidata “*delle*

imprescindibili condizioni di indipendenza, imparzialità ed equilibrio” alla luce del contenuto delle conversazioni telefoniche da lei tenute con il dott. -OMISSIS- nel 2019, le quali recherebbero criticità tali da assorbire *“ogni ulteriore valutazione relativa alle attitudini?”*.

Al contrario delle censure dedotte dalla ricorrente e condivise dal T.A.R., non vi sarebbe stato alcun travisamento del contenuto delle suddette conversazioni, peraltro non trascritte materialmente dalla delibera impugnata, la quale – sottolinea la difesa erariale – si sarebbe limitata a una loro valutazione complessiva e generica.

Il T.A.R., riferendosi alla produzione documentale del controinteressato, ha formulato un giudizio del tutto diverso sulla finalità delle interlocuzioni, ritenendole mere richieste di informazioni da parte della dr.ssa -OMISSIS- sul corretto *iter* da seguire per ottenere la collocazione in un ufficio ove esercitare le funzioni giurisdizionali e qualificandole, pertanto, come *“leggere”*, ossia rientranti nell’ordinaria interlocuzione tra colleghi, uno dei quali, il dott. -OMISSIS- all’epoca dei fatti *“indubbiamente uno dei magistrati con la maggiore esperienza ordinamentale”* e che non faceva più parte dello stesso C.S.M.: mentre, secondo il primo giudice, sarebbe stato più disdicevole avanzare simili richieste nei confronti di chi ne fosse stato componente. Pertanto, la sentenza ha concluso che il giudizio consiliare circa la perdita dei c.d. requisiti da parte della ricorrente fosse del tutto sproporzionato.

In contrario, tuttavia, l’organo appellante afferma che le conversazioni in questione costituirebbero un comportamento grave e reiterato della dr.ssa -OMISSIS-, la quale si sarebbe rivolta al dr. -OMISSIS- per ottenerne l’intervento su alcuni componenti del C.S.M. in carica al tempo delle citate conversazioni, affinché condizionassero in suo favore il dispiegarsi della volontà dell’organo.

Le conversazioni (in tutto una decina, risalenti al periodo marzo/aprile 2019) dimostrerebbero, infatti, che l’odierna appellata non chiedeva informazioni sui risvolti della sua collocazione ordinamentale, quanto invece l’intervento del

dott. -OMISSIS- sui componenti del C.S.M. all'epoca in carica, al fine di consentirle di ottenere il conferimento degli incarichi a cui ella ambiva. Ciò, tenuto conto del fatto che la nomina della dr.ssa -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena era stata annullata in sede giurisdizionale e che, tuttavia, la stessa non poteva più essere reimmessa nelle funzioni giurisdizionali svolte in precedenza (Procuratore aggiunto presso la medesima Procura della Repubblica), poiché tale incarico semidirettivo era stato nel frattempo coperto: ella si trovava, quindi, all'epoca – riconosce la stessa difesa erariale – in *“un momento professionale assai delicato”*, avendo da un lato presentato ulteriori domande di conferimento a incarichi direttivi e semidirettivi e dovendo comunque, in mancanza di questi, essere ricollocata in una diversa posizione (come poi si è in effetti verificato).

Nel senso della richiesta (non di informazioni ma) di un intervento del dott. -OMISSIS- sui componenti in carica del C.S.M. deporrebbero le conversazioni dell'11 marzo 2019, dell'11 aprile 2019 e del 30 aprile 2019, le quali mostrerebbero come l'interlocuzione cercata e avuta dalla dr.ssa -OMISSIS- con il dr. -OMISSIS- fosse finalizzata ad orientare, secondo le soggettive aspirazioni della prima, le scelte dello stesso organo di autogoverno circa la propria ricollocazione nelle funzioni. Come rammenta sul punto la delibera impugnata alla nota n. 1, ciò sarebbe stato ammesso dalla medesima dr.ssa -OMISSIS- nel corso delle audizioni innanzi alla V[^] Commissione (quella del 10 ottobre 2022, attinente ad altra procedura comparativa, e quella del 17 gennaio 2023), in cui l'interessata avrebbe affermato di aver interloquuto con il dr. -OMISSIS- per ottenerne un *“aiuto”* al fine di orientare le scelte dell'organo di autogoverno relative al proprio percorso professionale.

La delibera impugnata ha dunque concluso che le conversazioni telefoniche dell'appellata con il dr. -OMISSIS-, in quanto finalizzate a incidere sulle funzioni del C.S.M. *“al di fuori di qualsiasi formale contesto di dialogo”* con il predetto organo e avendo come interlocutore una magistrato all'epoca già cessato dalle proprie funzioni presso lo stesso C.S.M., rivelassero un

comportamento dell'interessata “grave, reiterato ed inopportuno”, tale da riverberarsi in un giudizio di inidoneità di costei a ricoprire l'incarico direttivo oggetto della procedura comparativa.

In proposito la difesa erariale soggiunge che l'estraneità dell'interlocuzione tra la dr.ssa -OMISSIS- e il dr. -OMISSIS- a una semplice richiesta di informazioni si evince anche dalla circostanza che il secondo, al tempo dei fatti, non faceva più parte del C.S.M., sicché l'interesse informativo dell'appellata avrebbe potuto essere soddisfatto, più correttamente e con altrettanta efficacia, tramite l'interlocuzione con la struttura consiliare (ad es. attraverso la formulazione di un quesito).

Da quanto esposto discenderebbe che la delibera impugnata non sarebbe affetta da alcun travisamento dei fatti, avendo individuato con un percorso logico-motivazionale chiaro, compiuto e argomentato le reali finalità sottese alla condotta della dr.ssa -OMISSIS- nel cercare l'“aiuto” del dr. -OMISSIS-: sarebbe invece la sentenza appellata ad essere affetta da un'erronea ricostruzione del contenuto delle riferite conversazione telefoniche, avendone travisato l'effettivo significato con il relegarle a mere richieste di informazioni e delucidazioni.

La sentenza sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto che la presentazione di richieste di audizione al C.S.M. da parte della dr.ssa -OMISSIS- denotasse il tentativo di costei di un'interlocuzione formale con l'organo, giudicata invece assente dalla delibera impugnata.

Su tale punto – che secondo la difesa erariale avrebbe comunque valenza secondaria rispetto a quello principale del contenuto e delle finalità delle interlocuzioni con il dr. -OMISSIS- – la delibera gravata avrebbe rilevato che, ove la dr.ssa -OMISSIS- avesse inteso chiedere lumi sull'unico aspetto consentito (la tempistica dell'attività provvedimentale, non il suo contenuto prima che essa fosse formata), avrebbe dovuto attivare un'“interlocuzione formale” con la struttura consiliare. A questa, tuttavia, la ricorrente avrebbe affiancato l'interlocuzione con un ex membro del C.S.M., quale era all'epoca il

dr. -OMISSIS-, confidando nella possibilità che costui l'aiutasse a ottenere l'assegnazione delle funzioni da lei più gradite. Il T.A.R. avrebbe trascurato che un magistrato che abbia dubbi sulla sua collocazione o *status*, può formulare quesiti al C.S.M. o interloquire con l'organo durante i passaggi procedurali delle procedure di valutazione delle domande di conferimento di incarichi che il magistrato stesso abbia presentato, ma non svolgere, al di fuori di tali canali, un'interlocuzione come quella della dr.ssa -OMISSIS- con il dr. -OMISSIS-, volta ad orientare il dispiegarsi dell'azione consiliare.

La sentenza avrebbe dunque errato nel qualificare come “*leggera*” le conversazioni intrattenute e nel ritenere “*meno disdicevole*” l'essersi appellata rivolta, su questioni ordinamentali di suo interesse, a un collega non facente più parte dell'organo di autogoverno, rispetto a un'interlocuzione diretta con un componente dell'organo stesso.

La sentenza, infine, avrebbe errato nel giudicare sproporzionato il giudizio del C.S.M. sulla perdita dei c.d. prerequisiti in capo alla dr.ssa -OMISSIS-.

A quest'ultimo riguardo, infatti, il T.A.R. avrebbe oltrepassato i limiti del sindacato ad esso consentito e sarebbe andato a incidere direttamente su un ambito valutativo rimesso al prudente apprezzamento dell'organo di autogoverno: invero, la valutazione del valore sintomatico delle conversazioni rispetto alla carenza dei c.d. prerequisiti, che il C.S.M. avrebbe congruamente e ragionevolmente motivato, inerirebbe al nucleo indeclinabile di discrezionalità dell'organo di autogoverno, non suscettibile di sindacato giurisdizionale.

Così sintetizzate le doglianze dell'organo appellante, ritiene il Collegio che nessuna delle stesse sia suscettibile di positivo apprezzamento.

Va anzitutto evidenziato in argomento che il T.A.R., nel disattendere *in toto* l'interpretazione fornita dal C.S.M. delle conversazioni tra la dr.ssa -OMISSIS- e il dr. -OMISSIS-, ha preso le mosse dall'esiguità del loro numero e dal loro “declassamento” a mera richiesta di informazioni sul corretto *iter* da seguire per la (ri)collocazione dell'interessata in un ufficio dove potesse esercitare le

funzioni giurisdizionali, qualificando, perciò, le conversazioni stesse come “*leggere*”, cioè rientranti nelle modalità ordinarie di interlocuzione tra colleghi su questioni ordinamentali di proprio interesse.

Il primo giudice ha inoltre confutato il rimprovero mosso dalla delibera gravata alla ricorrente di aver scartato un'interlocuzione formale con l'organo di autogoverno e di aver preferito interloquire con il dott. -OMISSIS-: a) perché non corrisponde al vero che la dr.ssa -OMISSIS- non abbia cercato di interloquire con il C.S.M., avendo la stessa inviato una nota all'organo di autogoverno e solo di fronte all'inerzia di quest'ultimo essendosi decisa a contattare il dott. -OMISSIS-; b) perché costui non era più membro del C.S.M. e quindi poteva essere contattato dall'interessata per trovare una soluzione al suo problema di carriera, vista l'inerzia dell'organo di autogoverno; c) perché il dott. -OMISSIS-, all'epoca, era uno dei magistrati con maggiore esperienza ordinamentale (in quanto già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi componente del C.S.M.). Al contrario della delibera gravata, la sentenza appellata ha ritenuto meno disdicevole la richiesta di aiuto rivolta a un ex componente del C.S.M., piuttosto che a un membro in carica, giacché solo il secondo e non il primo è in grado di concorrere alla formazione della volontà dell'organo.

Da tali considerazioni il primo giudice ha tratto la conclusione dell'illegittimità del giudizio circa la perdita in capo alla ricorrente dei c.d. requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, perché palesemente sproporzionato, e per l'effetto ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, come già detto senza entrare nelle ulteriori censure, riferite alla comparazione concreta dei profili dei due magistrati, non svolta dall'organo di autogoverno (art. 34, comma 2, c.p.a.).

Alle argomentazioni del T.A.R., che questo Giudice di appello ritiene ragionevoli, condivisibili ed immuni dai vizi che l'appellante pretende di riconnettervi, possono aggiungersi i seguenti elementi, che si ricavano dalle

difese spiegate dalla dr.ssa -OMISSIS- e che non sono stati adeguatamente confutati dalle controparti (e in specie da quella pubblica):

- le intercettazioni delle telefonate intercorse tra l'odierna appellata e il dott. -OMISSIS- non sono state trascritte, ma solo riassunte dalla Polizia Giudiziaria. Sul punto la dr.ssa -OMISSIS- osserva che per prassi solo le telefonate rilevanti vengono trascritte, mentre le altre sono conservate nei brogliacci in forma riassuntiva e che di conseguenza le sue conversazioni con il dr. -OMISSIS- sarebbero state considerate irrilevanti e il Collegio, anche a prescindere da tale prassi, non può non inferire dall'omessa integrale trascrizione delle citate conversazioni un sintomo del minor "peso" attribuito a queste dai medesimi organi inquirenti;

- vi è una palese contraddizione nell'operato del C.S.M., il quale, dopo aver ritenuto che in capo alla dr.ssa -OMISSIS- difettassero i c.d. requisiti e che ciò costituisse ostacolo insuperabile al conferimento dell'incarico direttivo per cui è causa, a distanza di soli due mesi l'ha destinata in applicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela (territorio notoriamente con un'elevata densità criminale), quale facente funzioni di Procuratore della Repubblica, prolungando successivamente la riferita applicazione fino al 3 agosto 2024. Sul punto il Collegio osserva che sfugge alla comprensione come sia stato possibile a breve distanza di tempo (la delibera di applicazione dell'interessata a Gela è del 19 luglio 2023) ritenere nell'un caso assenti e nell'altro caso, invece, esistenti i c.d. requisiti per l'espletamento delle delicate funzioni assegnate;

- appare altrettanto palese la sottovalutazione, da parte sia della delibera impugnata, sia dell'atto di appello, della difficile situazione lavorativa in cui si è venuta a trovare nell'arco di tempo in esame la dr.ssa -OMISSIS-, quale "perdente posto" dopo l'annullamento giurisdizionale della sua nomina al vertice della Procura della Repubblica di Modena e senza possibilità di restituzione alle funzioni assolte in precedenza come Procuratore aggiunto sempre a Modena, poiché il relativo incarico era stato *medio tempore* assegnato ad un altro

magistrato. Sul punto l'appellata precisa di aver indirizzato istanze al C.S.M. per il suo ricollocamento (v. *infra*) e di avere, prima di contattare il dott. -OMISSIS-, interpellato altri magistrati (il Consigliere -OMISSIS-, l'ex Consigliere -OMISSIS-) senza ottenere alcuna valida risposta sul suo futuro lavorativo ed in proposito il Collegio non può esimersi dal sottolineare che la mancata risposta del C.S.M. alle istanze rivoltegli dalla dr.ssa -OMISSIS- può avere indubbiamente accresciuto il già forte disagio di quest'ultima, dovuto all'oggettiva situazione di difficoltà lavorativa in cui si era venuta a trovare, come appena visto;

- da ultimo, in realtà l'appellata ha chiesto con le note dell'11 aprile 2019 e poi del 16 aprile 2019 il ricollocamento alla Procura Generale di Bologna quale Sostituto Procuratore generale, ossia ha inteso cercare una propria soluzione al suo problema lavorativo, che non le è stata giammai fornita dal dr. -OMISSIS-, cosicché, in buona sostanza, costui non le ha dato alcun "aiuto" di alcun genere, poiché la soluzione ai suoi problemi l'appellata se l'è cercata e trovata da sola (v. *infra*).

Tutti questi elementi, come si vedrà subito, hanno un loro peso anche a prescindere dalla questione – che pure l'appellata solleva nelle sue difese – dei dubbi in merito all'utilizzabilità, nella procedura di copertura del posto direttivo che la riguarda, delle intercettazioni telefoniche disposte e acquisite in un procedimento penale a carico di persona (il dott. -OMISSIS-) diversa da quelle che hanno concorso alla predetta procedura, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla CEDU con la sentenza n. 76521/12 del 9 marzo 2021 (causa "*Eminagöglu c. Turchia*"), dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 7 settembre 2023 in causa C-162/22 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 170 del 27 luglio 2023.

Alla luce del quadro complessivo così delineato, perdono di consistenza le censure dedotte avverso la sentenza nell'atto di appello.

In primo luogo, non corrisponde al vero che la dott.ssa -OMISSIS- non abbia cercato di seguire le vie istituzionali, essendosi ella rivolta anzitutto al C.S.M.,

con istanze del 20 e del 21 febbraio 2019 (all.ti n. 2 e n. 3 al ricorso di primo grado), per chiedere di essere ricollocata, formulando in particolare con l'istanza del 21 febbraio 2019 una richiesta di audizione. Non risulta, però, che dette istanze abbiano ricevuto alcun tempestivo riscontro, nonostante la gravità della situazione della richiedente, quale magistrato “*perdente posto*” dopo l'annullamento giurisdizionale dell'incarico conferitole quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena. Le telefonate con il dr. -OMISSIS- sono posteriori (risalendo al periodo marzo-aprile 2019) e possono ben spiegarsi con il già ricordato crescente disagio della dr.ssa -OMISSIS- per il suo problema di lavoro, che il C.S.M. non aveva ancora risolto (v. *infra*).

Sotto questo aspetto, dunque, come già rilevato dall'ordinanza n. 1540/2024, il primo giudice, senza oltrepassare i limiti del sindacato sulle valutazioni discrezionali del C.S.M., ha accertato l'errore di fatto da cui è affetta la delibera gravata, per non aver tenuto conto del tentativo della dr.ssa -OMISSIS- di attivare previamente un'interlocuzione con l'organo di autogoverno senza ottenere riscontro. Né può replicarsi a tal proposito che l'interessata non avrebbe dovuto aspettarsi dall'organo di autogoverno “*proposte*”, poiché “*le uniche proposte che il Consiglio fa sono i bandi [...] nel senso che si aprono dei bandi e quelli che hanno diritto partecipano*” (così il Cons. -OMISSIS- a pag. 11 dell'audizione del 17 gennaio 2023): infatti, da un lato tale replica si attaglia piuttosto a situazioni normali, nelle quali i magistrati che già ricoprono un posto concorrono per un altro incarico, mentre l'appellata era, come detto, una “*perdente posto*”, priva di incarico, e dunque il suo caso era ben diverso; proprio per tale ragione, d'altro lato, è indubbio che ella avesse diritto a una risposta tempestiva da parte dell'organo di autogoverno, quale che ne fosse il contenuto.

Il punto richiede un ulteriore approfondimento.

Nel ricorso R.G. n. 2628/2024, presentato dal dr. -OMISSIS-, si legge tra l'altro che la dr.ssa -OMISSIS- non avrebbe presentato al C.S.M. alcuna seria richiesta di trasferimento ad altro Ufficio, a cui l'organo di autogoverno fosse

tenuto a dare riscontro, e quindi non avrebbe avviato alcuna interlocuzione con il C.S.M. prima di contattare il dr. -OMISSIS-, non potendosi ritenere tale l'istanza da lei presentata al C.S.M. il 20 febbraio 2019, poiché questa sarebbe anteriore alla nomina formale del dr. -OMISSIS- al posto di Procuratore presso la Procura di Modena già ricoperto dall'appellata (con l'atto di nomina annullato in sede giudiziale). Infatti, sebbene la nomina del dr. -OMISSIS- (a causa della quale ella si è venuta a trovare nella posizione di "perdente posto") sia stata adottata il 19 febbraio 2019, il decreto di nomina del nuovo Procuratore è stato emanato solo il 12 aprile 2019 e pubblicato nel Bollettino del Ministero il successivo 30 aprile.

Si legge ancora, nel predetto appello, che prima della nomina del dr. -OMISSIS- la dr.ssa -OMISSIS- non avrebbe potuto essere ricollocata su un altro posto, salvo che ella stessa avesse formulato una richiesta di trasferimento con le modalità previste dalla circolare del C.S.M. n. 13778 del 24 luglio 2014: ma né l'istanza del 20 febbraio 2019, né quella del giorno dopo sarebbero conformi a tale modalità, e ciò confermerebbe l'inidoneità di dette istanze a rappresentare una seria interlocuzione istituzionale con il C.S.M. volta ad ottenere il collocamento su altro posto.

Vero è che l'appello in questione è divenuto ormai improcedibile, tuttavia è opportuno soffermarsi brevemente sulla doglianza ora riportata, poiché le argomentazioni in essa contenute riecheggiano la censura di tenore analogo contenuta nel ricorso R.G. n. 2506/2024.

Orbene, le suindicate argomentazioni non sono in grado di corroborare l'analoga censura dedotta nell'appello del C.S.M., poiché è lo stesso dott. -OMISSIS- ad affermare, nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione dei fatti, che il C.S.M., nel prestare esecuzione al giudicato di annullamento della nomina della dr.ssa -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena con la delibera del *Plenum* del 19 febbraio 2019, ha stabilito unicamente il conferimento dell'incarico direttivo al magistrato vittorioso in sede giurisdizionale e non ha deciso alcunché sul contestuale

ricollocaimento della “perdente posto” su altro incarico. Ma, allora, risponde a regole di elementare buon senso che la dr.ssa -OMISSIS-, appreso informalmente il contenuto di tale delibera, abbia cercato (con affanno via via crescente) una soluzione per il proprio reimpiego nelle funzioni e in tale prospettiva vanno lette le due istanze da lei presentate il 20 e il 21 febbraio 2019.

Non può replicarsi che l’odierna appellata avrebbe dovuto presentare una domanda di ricollocaimento o trasferimento con concorso virtuale ai sensi della citata circolare del 2014: in realtà, comunque il 20 febbraio 2019 l’interessata aveva formulato una richiesta di ricollocaimento e il giorno dopo aveva chiesto un’audizione e quindi, anche a seguire la tesi avversa, il C.S.M. le avrebbe dovuto rispondere invitandola a formulare l’istanza di concorso virtuale *ex artt. 97 e 100* della circolare n. 13778/2014, ciò che, tuttavia, non è avvenuto.

In altre parole, è lo stesso dr. -OMISSIS- ad avere evidenziato la lacuna insista nella circostanza che il C.S.M. non ha fornito alcuna indicazione sul ricollocaimento della dr.ssa -OMISSIS-, neppure invitandola ad avanzare le conseguenti richieste: a fronte di detta situazione, è illogico pensare che l’interessata dovesse restare inerte, senza assumere iniziative, perché la nomina formale del nuovo Procuratore di Modena (al posto suo) non era ancora efficace, essendolo divenuta solo il 30 aprile 2019. Se ne ricava, anche per tal verso, la correttezza delle valutazioni del T.A.R., il quale, dopo aver ricordato come nel *Plenum* del 19 febbraio 2019 il C.S.M. abbia deliberato esclusivamente il conferimento dell’incarico direttivo e non la (ri)collocazione della ricorrente, ha osservato come la dr.ssa -OMISSIS-, prima ancora di ricevere la comunicazione ufficiale delle decisioni del predetto *Plenum*, si sia immediatamente rivolta al C.S.M. con le riferite note del 20 e del 21 febbraio 2019 “*al fine di ottenere delucidazioni circa il proprio impiego, risultando evidente che l’organo di autogoverno dovesse procedere ad assegnare il magistrato ad una sede ove svolgere*

le funzioni giurisdizionali (arg. ex art. 105 Cost. e art. 122, comma 2, circ. 13778/2014)”.

Dunque, la decisione dell’odierna appellata di contattare il dr. -OMISSIS-, suggeritale da una collega in virtù della competenza di quest’ultimo, al tempo indiscussa, in materia di ordinamento giudiziario, per le funzioni da lui svolte sia a livello di associazione di categoria, sia nell’organo di autogoverno, si può spiegare, senza sminuirne il peso, con la condizione dell’appellata stessa di magistrato rimasto privo del proprio ufficio e che non riusciva ad avere chiarimenti sul suo futuro lavorativo, in assenza di formali comunicazioni da parte del C.S.M., sebbene da lei compulsato.

Va osservato, al riguardo, che la circostanza che tra la dr.ssa -OMISSIS- e il dr. -OMISSIS- non vi fosse una conoscenza preesistente, sottolineata nell’audizione del 17 gennaio 2023, non può avere quel valore “negativo” per l’interessata che la delibera impugnata, sulla scorta della predetta audizione, pretende di riconnettervi (v. nt. 1 a pag. 41).

Tale circostanza, infatti, da un lato conferma la situazione di forte disagio e difficoltà dell’appellata, che dopo aver attivato i canali istituzionali senza ottenere riscontri di alcun genere (né in positivo né in negativo) e nel persistere dell’incertezza sul proprio futuro, si è risolta ad accettare l’altrui consiglio e, così, a contattare un collega che indubbiamente, nella prospettiva comune dell’epoca (da valutare *ex ante*), aveva una conoscenza ordinamentale tale da poterle fornire, in via di principio, suggerimenti sulle iniziative da adottare.

Dall’altro lato, essa dimostra la scarsa o nulla conoscenza che la dr.ssa -OMISSIS- aveva del dr. -OMISSIS- e delle sue “*logiche*”, che trapela anche dalle risposte da lei date nell’audizione del 17 gennaio 2023 e dai medesimi “riassunti” delle conversazioni telefoniche intercorse tra i due, effettuati dalla Polizia Giudiziaria e utilizzati dal C.S.M. ai fini della valutazione dell’assenza dei c.d. requisiti. Nell’una e negli altri, infatti, si scorge più volte una diversità di toni tra i due interlocutori, sintomatica di un differente approccio

al problema, come quando, nella telefonata del 7 aprile 2019, la dr.ssa -OMISSIS- si interroga sul come sia stato possibile che ella sia diventata, da “tanto brava” da essere “nominata tre volte”, a una non più “capace a fare nulla”, e il dr. -OMISSIS- le ribatte che non si tratta di capacità, ma “di accostamenti e di abbinamenti”, o come quando, nell’audizione poc’anzi citata, rispondendo ad un quesito del Cons. -OMISSIS-, la dr.ssa -OMISSIS- lamenta che il dr. -OMISSIS- le avrebbe fatto “una testa perché è una persona che parla molto”, senza però fornire alcuna risposta concreta e alcun aiuto alla di lei domanda su dove andare a esercitare le funzioni (v. pag. 10).

Da questo punto di vista, allora, non è condivisibile la tesi della difesa erariale sulla significatività delle suddette conversazioni telefoniche e in particolare: di quella dell’11 marzo 2019, nella quale la dr.ssa -OMISSIS-, dopo aver espresso l’intenzione di ricoprire un incarico semidirettivo, avrebbe chiesto al suo interlocutore un intervento presso due componenti del C.S.M. facenti parte della corrente dello stesso dr. -OMISSIS-; di quella del 16 marzo 2019, in cui quest’ultimo avrebbe dato rassicurazioni alla sua interlocutrice sulla propria intenzione di intervenire sulle domande da lei presentate; e di quella del 30 aprile 2019, in cui a fronte del rammarico palesato dalla dr.ssa -OMISSIS- per alcune notizie da lei apprese tramite altra fonte, il dr. -OMISSIS- l’avrebbe tranquillizzata ribadendole il suo ascolto e la sua volontà di aiutarla ad ottenere il posto ambito.

In realtà, in disparte che di dette conversazioni, quelle del 16 marzo 2019 e del 30 aprile 2019 sono rivelatrici, semmai, dell’indole del dr. -OMISSIS- e non delle intenzioni della dr.ssa -OMISSIS-, si osserva che non è corretto estrapolare le stesse dall’insieme delle conversazioni intercettate. Queste, invero, se lette nel loro complesso, mostrano in eguale misura l’aumento, del tutto ragionevole, del disagio della seconda per il protrarsi nel tempo della mancata soluzione al problema del suo ricollocamento lavorativo, e la sua sostanziale incomprendimento delle “logiche” del primo: assai indicativa, per questo verso, è la conversazione del 30 aprile 2019, in cui alla notizia,

comunicatale dalla dr.ssa -OMISSIS-, di avere chiesto la riapertura del bando per il posto di Procuratore a Padova e, inoltre, di avere chiesto “*anche Brescia e Salerno*”, il dr. -OMISSIS- le risponde, sul primo, di essere “*realista*” quanto all’area di provenienza per la copertura di tale posto, e sul secondo e sul terzo, che si tratta di “*riaperture di bandi su posti molto problematici*”.

In ultima analisi, non risulta fondata la doglianza incentrata sul presunto tentativo dell’appellata di essere assegnata a posti di gradimento, con un’attività finalizzata a condizionare il libero esercizio da parte del C.S.M. del suo potere decisionale e delle sue prerogative: infatti, a fronte delle prospettazioni del suo interlocutore circa l’attivazione di “*giochi di potere*”, non è dato cogliere nei “riassunti” delle conversazioni telefoniche una chiara adesione della stessa appellata a un approccio di tal tipo, quanto invece un atteggiamento della stessa di crescente preoccupazione, per un verso, e di smarrimento e spaesamento, per l’altro.

Da quanto finora detto si evincono la sproporzione e il salto logico della delibera impugnata nel voler ricavare dalle interlocuzioni tra la dr.ssa -OMISSIS- e il dr. -OMISSIS- la prova di una carenza in capo alla prima dei c.d. requisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Correttamente, perciò, il T.A.R. ha accertato la suddetta sproporzione e il suddetto salto logico, senza incorrere in alcuna violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M., nell’esercizio di un’ampia discrezionalità, formula le proposte di conferimento ai magistrati degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone di un ampio e riservato apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità solamente se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3953; Sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1077; id., 9 gennaio 2020, n. 192; id., 27 giugno 2018, n. 3944; id., 11 dicembre 2017, n. 5828): al giudice

amministrativo è preclusa qualsiasi valutazione di merito sull'opportunità e sulla convenienza dell'atto dell'organo di autogoverno. Ciò, tuttavia, non significa che tale ampia discrezionalità limiti il sindacato del giudice amministrativo solo alla valutazione svolta dal C.S.M. sugli elementi di fatto considerati, essendo possibile, in ossequio ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale *ex art. 1 c.p.a.*, un giudizio più esteso che si traduca in una puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, della coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, della logicità della valutazione, dell'effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, della sufficienza e logicità della motivazione (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. VII, n. 3953/2024, cit.; id., 7 febbraio 2023, n. 1350; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3716; id., 11 febbraio 2016, n. 607).

Orbene, nel caso di specie l'assunto adombrato dall'appellante, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe sovrapposto la propria valutazione a quella del C.S.M., è infondato: il T.A.R., infatti, si è limitato ad evidenziare i vizi di travisamento dei fatti e di difetto di proporzione che affliggono la delibera impugnata, l'uno per l'erronea asserzione dell'assenza di un'interlocuzione istituzionale da parte della ricorrente e l'altro per avere l'organo di autogoverno ricavato da conversazioni telefoniche "leggere" il corollario della carenza in capo alla stessa dei c.d. requisiti. Il primo giudice, quindi, non ha oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale sul conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ad opera dell'organo di autogoverno e non ha effettuato alcuna valutazione di merito sul contenuto della delibera impugnata, restando nell'alveo dei vizi di legittimità della predetta delibera sindacabili dal G.A. (illogicità, travisamento, sproporzione, quest'ultima in ragione dell'incoerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui il C.S.M. è pervenuto).

In conclusione, pertanto, per tutte le ragioni esposte il ricorso R.G. n. 2506 del 2024, promosso dal C.S.M. contro la sentenza di prime cure, deve essere respinto siccome nel suo complesso infondato, la sentenza in questione dovendo essere integralmente confermata.

Anche per tale ricorso, come per il precedente, sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese della fase di merito del giudizio di appello, tenendo invece ferme le spese della fase cautelare del medesimo, come liquidate dall'ordinanza della Sezione n. 1540/2024.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, dispostane previamente la riunione *ex art. 96*, comma 1, c.p.a., dichiara improcedibile l'appello R.G. n. 2628/2024 e respinge l'appello R.G. n. 2506/2024.

Per ambedue gli appelli riuniti compensa le spese della fase di merito del giudizio e tiene ferme le spese della fase cautelare, come liquidate dall'ordinanza della Sezione n. 1540/2024.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualunque altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.